



Comune di Samarate

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/04/2023

OGGETTO: TRIBUTO SUL SERVIZIO RIFIUTI (TARI) : DETERMINAZIONI TARIFFE PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitré addì ventotto del mese di aprile alle ore 21:15, presso l'atrio della Biblioteca Comunale, in via Borsi, convocati in seduta Ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri Comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza CALIGIURI ROSELLA, assistito dal Segretario, ROCCO ROCCIA.

Dei signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune, sono presenti e assenti i sigg.:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
CALIGIURI ROSELLA	Si		PURICELLI ENRICO	Si	
BARBAN ALBERTO	Si		TRIMBOLI DOMENICO	Si	
BRAMBILLA MAURIZIO	Si		ZOCCHI TIZIANO DOMENICO	Si	
MAININI GIOVANNI	Si		IORIO ROSELLA	Si	
MOI LAURA	Si		BORSANI GIOVANNI		Si
PIANTANIDA MATTEO ROBERTO	Si		CARIGLINO ALESSANDRA		Si
PRIMERANO PIERINA	Si		VISMARA STAFANIE	Si	
TARANTINO LEONARDO	Si		SOZZI ALESSIO	Si	
VERGA CLAUDIO AMEDEO	Si				

MEMBRI ASSEGNATI 17, PRESENTI: 15

Il Presidente, accertato il numero legale per poter validamente deliberare, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Elenco Scrutatori

AREA 2 - RISORSE E SERVIZI GENERALI

Proponente: POZZI LUCIANO

OGGETTO: TRIBUTO SUL SERVIZIO RIFIUTI (TARI) : DETERMINAZIONI TARIFFE PER L'ANNO 2023

L'assessore Ing. Luciano POZZI,

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;

l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Samarate non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/5/2022 ad oggetto: “PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PERIODO 2022/2025. REDATTO AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR 2) DI ARERA “

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti il quale espone un costo complessivo di € 1.707.602,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) componente Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato – da ultimo - con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30/5/2022;

Visti in particolare gli art. 28 e 29 del citato regolamento comunale, i quali stabiliscono che la tariffa debba essere determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Preso atto del D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Richiamati, inoltre:

l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/5/2022, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2023 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 31 dicembre 2021 e aggiornate in data 28 gennaio 2022, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento*

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con la delibera n. 363/2021, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e della delibera ARERA, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2022 del Comune di Samarate determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta ad € 1.760.652,94 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato ;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente*”;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che la sottrazione dal totale dei costi del piano economico finanziario del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statai ai sensi dell'art. 33 bis, del D.L. 248/07;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€	1.707.602,00	-
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€	6.700,00	-
Totale gettito tari	€	1.700.902,00	

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 42 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30/5/2022, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze nonché da studi sull'effettiva produttività dei rifiuti condotti negli anni precedenti , non disponendo al momento delle quantità di rifiuti puntualmente conferite secondo la provenienza, come segue:

- 68,27 % a carico delle utenze domestiche;
- 31,73 % a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Atteso che la determinazione della tariffa per ciascuna categoria di utenze domestiche e non domestiche è stata effettuata sulla base dei seguenti elementi:

1. Utenze domestiche:

- Partite soggette a TARI nell'anno 2023 comprensive anche delle utenze dei non residenti;
- Suddivisione dei nuclei familiari a seconda del numero dei componenti (da 1 a 6 e più);
- Scelta dei coefficienti Kb di adattamento nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, così come adottati negli anni precedenti e, precisamente:

Kb - Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare

nucleo familiare	coeff. Kb Nord DPR 158/99		Coeff. da applicare anno 2022
	minimo	massimo	
1 componente	0,6	1,0	0,8
2 componenti	1,4	1,8	1,6
3 componenti	1,8	2,3	2,0
4 componenti	2,2	3,0	2,6
5 componenti	2,9	3,6	3,2
6 o più componenti	3,4	4,1	3,7

2. Utenze non domestiche:

- I dati presi a riferimento sono le partite, con le relative superfici, soggette a TARI nell'anno 2022;
- Scelta dei coefficienti di adattamento nei limiti dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, Kc e Kd come di seguito riportato, al fine di ripristinare o riequilibrare una più equa tassazione tra le varie categorie, confermando i coefficienti applicati negli anni precedenti e, precisamente:

KC - Coefficiente di potenziale di produzione

categorie		coefficienti KC - nord DPR 158/99		coefficienti con appl. DL. 16/2014		Coeff. da applicare anno 2022
		min	max	min	max	2022 - kc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4	0,67	0,20	1,01	0,200
2	Cinematografi e teatri	0,3	0,43	0,15	0,65	0,645
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,6	0,26	0,90	0,600
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	0,38	1,32	0,880
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64	0,19	0,96	0,640
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	0,17	0,77	0,510
7	Alberghi con ristorante	1,2	1,64	0,60	2,46	1,640
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	0,48	1,62	1,080
9	Case di cura e riposo	1	1,25	0,50	1,88	1,250
10	Ospedali	1,07	1,29	0,54	1,94	1,290
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52	0,54	2,28	1,284
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61	0,28	0,92	0,915
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	1,41	0,50	2,12	1,410
13a	Attività rientranti nella cat. 13 svolte da medie strutture di vendita	0,99	1,41	0,50	2,12	1,974
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,8	0,56	2,70	1,800

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6	0,83	0,30	1,25	0,780
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	0,55	2,67	1,417
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	0,55	2,22	1,480
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	0,41	1,55	1,030
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	0,55	2,12	1,410
20a	Superfici strumentali ad attività industriali di produzione in cui vengono prodotti rifiuti urbani	0,38	0,92	0,19	1,38	0,828
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,28	1,64	0,981
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	2,79	14,45	3,899
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	2,43	11,45	3,395
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	1,98	9,44	2,772
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	1,01	4,14	2,222
25a	Attività rientranti nella cat. 25 svolte da medie strutture di vendita	2,02	2,76	1,01	4,14	3,864
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	0,77	3,92	2,610
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	3,59	16,94	5,019
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	0,78	4,11	2,740
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,5	6,92	1,75	10,38	4,200
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	0,52	2,87	1,910

Intervalli di produzione kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Kd - Coefficiente di produzione kg/mq anno						
categorie		coefficienti Kd - nord DPR 158/99		coefficienti con appl. DL. 16/2014		Coeff. da applicare anno 2022
		min	max	min	max	2022 - kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,5	1,64	8,25	1,640
2	Cinematografi e teatri	2,5	3,5	1,25	5,25	5,250
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,2	4,9	2,10	7,35	4,410
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21	3,13	10,82	7,210
5	Stabilimenti balneari	3,1	5,22	1,55	7,83	5,220
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22	1,41	6,33	3,798
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45	4,93	20,18	13,450
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88	3,88	13,32	8,880
9	Case di cura e riposo	8,2	10,22	4,10	15,33	10,220
10	Ospedali	8,81	10,55	4,41	15,83	10,550
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45	4,39	18,68	10,536
12	Banche ed istituti di credito	4,5	5,03	2,25	7,55	7,545

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55	4,08	17,33	10,395
13a	Attività rientranti nella cat. 13 svolte da medie strutture di vendita	8,15	11,55	4,08	17,33	12,705
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78	4,54	22,17	14,780
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81	2,46	10,22	6,396
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,9	14,58	4,45	21,87	11,570
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12	4,48	18,18	12,120
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48	3,38	12,72	8,480
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55	4,48	17,33	11,550
20a	Superfici strumentali ad attività industriali di produzione in cui vengono prodotti rifiuti urbani	3,13	7,53	1,57	11,30	6,777
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	8,91	2,25	13,37	8,019
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97	22,84	118,46	31,969
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55	19,89	93,83	27,846
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55	16,22	77,33	22,708
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67	8,28	34,01	18,205
25a	Attività rientranti nella cat. 25 svolte da medie strutture di vendita	16,55	22,67	8,28	34,01	31,738
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,6	21,4	6,30	32,10	21,4
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56	29,38	138,84	41,132
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45	6,41	33,68	2,74
29	Banchi di mercato generi alimentari	28,7	56,78	14,35	85,17	34,440
30	Discoteche, night club	8,56	15,68	4,28	23,52	15,680

Evidenziato che, nell'anno in corso e *fino a diversa disciplina di ARERA – come previsto all'art. 57-bis D.L. 124/2019* - l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023 suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come di seguito riportato:

Utenze domestiche:

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Utenze non domestiche:

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

prima rata: 30/9/2023

seconda rata: 31/10/2023

terza rata: 4/12/2023

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 4/12/2023;

Considerato che:

l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa*

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale; a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Varese sull'importo del tributo, nella misura del 4%;

Dato atto la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 775, ha differito al 30/4/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

Richiamate:

la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 14/03/2023 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;

la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 14/03/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 14/03/2023 di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) 2023-2025;

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Visti

- lo Statuto comunale;
- l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – Componente Tari;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023, predisposte sulla base del Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30/5/2022, come segue:

Utenze domestiche:

nucleo familiare	Parte fissa €/ mq	Parte variabile € / nucleo
1 componente	€ 0,51	€ 39,37
2 componenti	€ 0,60	€ 78,74
3 componenti	€ 0,67	€ 98,43
4 componenti	€ 0,73	€ 127,96
5 componenti	€ 0,79	€ 157,49
6 o più componenti	€ 0,83	€ 182,09

Utenze non domestiche:

Categoria		Parte fissa €/ mq	Parte variabile € / mq
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,29	€ 0,27
02	Cinematografi e teatri	€ 0,94	€ 0,87
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,88	€ 0,73
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,29	€ 1,19
05	Stabilimenti balneari	€ 0,94	€ 0,86
06	Esposizioni, autosaloni	€ 0,75	€ 0,63
07	Alberghi con ristorante	€ 2,40	€ 2,22
08	Alberghi senza ristorante	€ 1,58	€ 1,47
09	Case di cura e riposo	€ 1,83	€ 1,69
10	Ospedali	€ 1,89	€ 1,74
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,88	€ 1,74

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

12	Banche ed istituti di credito	€ 1,34	€ 1,25
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 2,06	€ 1,72
13a	Attività rientranti nella cat. 13, svolte da medie strutture di vendita	€ 2,89	€ 2,10
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,63	€ 2,44
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1,14	€ 1,06
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,07	€ 1,91
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 2,17	€ 2,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,51	€ 1,40
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,06	€ 1,91
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,21	€ 1,12
20a	Superfici strumentali ad attività industriali di produzione in cui vengono prodotti rifiuti urbani	€ 1,21	€ 1,12
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,44	€ 1,33
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 5,71	€ 5,29
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 4,97	€ 4,60
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,06	€ 3,75
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,25	€ 3,01
25a	Attività rientranti nella cat. 25, svolte da medie strutture di vendita	€ 5,66	€ 5,25
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,82	€ 3,54
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 7,35	€ 6,80
28	Ipermercati di generi misti	€ 4,01	€ 0,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	€ 6,15	€ 5,69
30	Discoteche, night club	€ 2,80	€ 2,59

- 3) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 4) **DI SPECIFICARE** che le tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Varese, nella misura del 4 %;
- 5) **DI EVIDENZIARE** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 42 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

6) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:

- prima rata: 30/9/2023
- seconda rata: 31/10/2023
- terza rata: 4/12/2023

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 4/12/2023;

7) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la proposta dell'Assessore relatore, nonché gli interventi dei Consiglieri succedutisi nel corso della discussione;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la proposta dell'Assessore relatore, nonché gli interventi dei Consiglieri comunali succedutisi nel corso della riunione

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile rilasciati;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 239 del D. lgs. 267/2000 – allegato A);

DATO ATTO CHE la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Bilancio, Programmazione e Finanze e Personale;

ESPERITA la votazione per appello nominale e per alzata di mano:

consiglieri presenti: 15

consiglieri astenuti: 4 (Iorio, Zocchi, Vismara, Sozzi)

consiglieri votanti: 11

voti favorevoli: 11

voti contrari:0

DELIBERA

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 8) **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023, predisposte sulla base del Piano Economico Finanziario approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30/5/2022, come segue:

Utenze domestiche:

nucleo familiare	Parte fissa €/ mq	Parte variabile € / nucleo
1 componente	€ 0,51	€ 39,37
2 componenti	€ 0,60	€ 78,74
3 componenti	€ 0,67	€ 98,43
4 componenti	€ 0,73	€ 127,96
5 componenti	€ 0,79	€ 157,49
6 o più componenti	€ 0,83	€ 182,09

Utenze non domestiche:

Categoria		Parte fissa €/ mq	Parte variabile € / mq
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,29	€ 0,27
02	Cinematografi e teatri	€ 0,94	€ 0,87
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,88	€ 0,73
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,29	€ 1,19
05	Stabilimenti balneari	€ 0,94	€ 0,86
06	Esposizioni, autosaloni	€ 0,75	€ 0,63
07	Alberghi con ristorante	€ 2,40	€ 2,22
08	Alberghi senza ristorante	€ 1,58	€ 1,47
09	Case di cura e riposo	€ 1,83	€ 1,69
10	Ospedali	€ 1,89	€ 1,74
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,88	€ 1,74
12	Banche ed istituti di credito	€ 1,34	€ 1,25
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 2,06	€ 1,72
13a	Attività rientranti nella cat. 13, svolte da medie strutture di vendita	€ 2,89	€ 2,10
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,63	€ 2,44
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1,14	€ 1,06

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,07	€ 1,91
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	€ 2,17	€ 2,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,51	€ 1,40
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,06	€ 1,91
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,21	€ 1,12
20a	Superfici strumentali ad attività industriali di produzione in cui vengono prodotti rifiuti urbani	€ 1,21	€ 1,12
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,44	€ 1,33
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 5,71	€ 5,29
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 4,97	€ 4,60
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 4,06	€ 3,75
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,25	€ 3,01
25a	Attività rientranti nella cat. 25, svolte da medie strutture di vendita	€ 5,66	€ 5,25
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,82	€ 3,54
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 7,35	€ 6,80
28	Ipermercati di generi misti	€ 4,01	€ 0,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	€ 6,15	€ 5,69
30	Discoteche, night club	€ 2,80	€ 2,59

- 9) **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 10) **DI SPECIFICARE** che le tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Varese, nella misura del 4 %;
- 11) **DI EVIDENZIARE** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 42 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 12) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
- prima rata: 30/9/2023
 - seconda rata: 31/10/2023
 - terza rata: 4/12/2023
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 4/12/2023;
- 13) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

AREA 2 - RISORSE E SERVIZI GENERALI

Proponente: POZZI LUCIANO

OGGETTO: TRIBUTO SUL SERVIZIO RIFIUTI (TARI) : DETERMINAZIONI TARIFFE PER L'ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Coordinatore d'Area Pastori Paolo

esprime parere Favorevole

sulla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000.

Samarate, li 20/04/2023

Il Coordinatore d'Area
Pastori Paolo

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Coordinatore dell'Area Finanziaria e Servizi al cittadino Dott.ssa Paola Poser.

esprime parere Favorevole

sulla regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente D. Lgs. 267/2000.

Samarate, li 20/04/2023

Il Coordinatore di Area
Dott.ssa Paola Poser

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
CALIGIURI ROSELLA

Il Segretario
ROCCO ROCCIA



Città di Samarate

Provincia di Varese

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D. LGS 267/2000

**Oggetto: TRIBUTO SUL SERVIZIO RIFIUTI (TARI) : DETERMINAZIONI TARIFFE
PER L'ANNO 2023**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Vista la proposta di deliberazione concernente la determinazione delle tariffe del servizio rifiuti, predisposte sulla base del Piano Finanziario ed articolate nelle categorie delle utenze domestiche e non domestiche;

Visti:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'Imposta Municipale propria (Imu);

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448 del 23/12/2001;

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espresso dai Coordinatori dell'Area Risorse, Logistica e Partecipazioni comunali e dell'Area Finanziaria;

Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. 267/2000,

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale indicata in oggetto.

Samarate, 19/4/2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Ugo Veranzio ~~GASPARI~~

Dott. Marco Luigi ~~VALENTE~~

Dott. Liberato DE GREGORIO

Liberato De Gregorio